

La deontologia professionale dello psicologo



Il Consenso Informato è un obbligo deontologico previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Art 31 del Codice deontologico

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Il Consenso Informato è dunque un documento in cui il professionista esplicita informazioni quali:

- natura delle prestazioni offerte dal professionista e sulle finalità delle stesse
- modalità di esecuzione delle prestazioni
- cessione del materiale acquisito durante il rapporto professionale
- tempi indicativi di intervento
- aspetti economici della prestazione
- interruzione della prestazione
- il grado e i limiti giuridici della riservatezza

Al Consenso Informato può essere collegata l'informativa sulla privacy e il consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

<https://www.ordinepsicologifvg.it/segreteria/modulistica.html>

1 Cos'è il consenso informato?

È un atto giuridico tra psicologo e paziente/utente che deve essere preventivamente acquisito in caso di prestazione psicologica di natura sanitaria. Nello specifico, lo psicologo fornisce al soggetto adeguate e chiare informazioni sui seguenti aspetti:

- ◇ tipologia della prestazione sanitaria fornita;
- ◇ individuazione degli obiettivi;
- ◇ tempi (prevedibili);
- ◇ metodologia;
- ◇ limiti dell'intervento;
- ◇ possibilità del ritiro del consenso informato.

Il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta libera e consapevole della persona che a quel trattamento si sottopone. Il consenso informato, pertanto, deve essere libero e non viziato: è necessario considerare la persona destinataria della prestazione sanitaria come soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che lo riguardano.

2 Quali sono le norme giuridiche e deontologiche relative al consenso informato?

In ordine di rilevanza:

- ◇ art. 32 della Costituzione;
- ◇ principi della L. 219/17 (artt. 1 e 3);
- ◇ artt. 24 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi.

3 Chi è tenuto ad acquisirlo?

Tutte le professioni che erogano prestazioni sanitarie tra cui quella di psicologo che, successivamente alla Legge n. 3/18 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”), viene annoverata all’interno delle professioni sanitarie.

Lo psicologo è tenuto ad acquisirlo quando effettua una prestazione sanitaria relativa principalmente e non esclusivamente a: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione, sostegno, osservazione e psicoterapia.

4 Perché si acquisisce?

Il soggetto destinatario ha il diritto di essere a conoscenza della finalità, della metodologia, degli obiettivi, dei limiti e degli eventuali rischi relativi alla prestazione ricevuta. L'acquisizione del consenso informato deve essere libera e non viziata.

5 Cosa accade se non si acquisisce?

A titolo puramente esemplificativo, lo psicologo può incorrere nell'ipotesi di reato ex art. 610 c.p. (violenza privata) e subire una sanzione disciplinare dal proprio Ordine di appartenenza.

6 In che forma si acquisisce?

In forma scritta, ma potrebbe essere acquisito anche tramite videoregistrazione o, in caso di persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

7 Come si conserva il consenso informato?

In qualunque forma si acquisisca il consenso informato deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

8 Quali sono i casi in cui non si acquisisce il consenso informato?

Lo psicologo non è tenuto ad acquisirlo, ad esempio, in alcuni ambiti come: psicologia giuridica, orientamento, formazione e/o ricerca.

Nello specifico, nell'ambito della psicologia forense lo psicologo non è tenuto ad acquisire il consenso informato in caso di CTU/Perizia/Consulenza Tecnica perché tale attività non rientra nell'ambito sanitario. Anche nei casi di CTU/Perizia/Consulenza Tecnica in cui sono coinvolte persone minorenni non è necessario acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale: lo psicologo è già autorizzato ex officio ad effettuare la prestazione psicoforense (non sanitaria) sulla persona minore d'età.

In ogni caso, lo psicologo è sempre tenuto a fornire informazioni chiare e adeguate all'utenza relativamente alle prestazioni professionali erogate

9 Che differenza c'è tra il consenso informato al trattamento sanitario e il consenso al trattamento dei dati?

Sono due consensi distinti e separati. Il primo riguarda il consenso informato al trattamento sanitario, il secondo riguarda l'ambito della privacy.

10 Per effettuare una prestazione psicologica su una persona minore d'età, serve sempre il consenso informato da parte dei genitori?

Sì, l'art. 31 prevede l'acquisizione del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale (nel testo la definizione "potestà genitoriale" in disuso dal 2013) o la tutela.

In ogni caso, è sempre necessario acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente entrambi i genitori) o la tutela per le prestazioni di natura sanitaria.

11 In merito ad una prestazione psicologica con una persona minore d'età bisogna mantenere il segreto professionale oppure si ha l'obbligo di riferire tutto ai suoi genitori?

Lo psicologo è sempre tenuto a mantenere il segreto professionale. Se i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sul giovane assistito possono ricevere informazioni dallo Psicologo sullo stato di salute del figlio. In ogni caso, lo psicologo, in base anche all'età e al grado di maturità del giovane paziente, dovrebbe avere cura di selezionare le informazioni da fornire ai genitori.

12 Si può effettuare una prestazione psicologica con una persona minore d'età avendo il consenso diretto di un genitore e solo indiretto (per riferito) dell'altro genitore?

No, poiché lo psicologo ha sempre l'obbligo di acquisire il consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente entrambi i genitori). È caldamente sconsigliato acquisire il consenso informato, da parte dell'altro genitore, tramite delega o tramite pec/email.

Si può affermare che l'assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, integri certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

13 Si può fissare un appuntamento per un primo colloquio clinico con una persona minore d'età sapendo che entrambi i genitori si oppongono a tale decisione?

Lo psicologo non può prendere in carico la persona minorenni in caso di dissenso/assenza del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

14 Qual è la differenza tra assenza di consenso informato e rifiuto (dissenso) al consenso informato?

Per “assenza” si intende che chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela non sia a conoscenza del trattamento sanitario sulla persona minore d’età.

Per “rifiuto” (o “dissenso”) si intende l’opposizione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela al trattamento sanitario proposto sulla persona minore d’età.

15 Se, una volta terminato un trattamento psicologico con una persona minore d'età, si ripresentasse una nuova richiesta di trattamento, continuerebbe a far fede il consenso informato sottoscritto inizialmente dai suoi genitori o sarebbe necessario acquisire da loro un nuovo consenso informato?

Il consenso informato dei genitori deve essere acquisito nuovamente per iniziare ex novo un trattamento sanitario.

16 Solo un genitore è favorevole alla terapia psicologica sul figlio minore, mentre l'altro genitore esprime il dissenso (si rifiuta). Come procedere?

In caso di dissenso da parte dell'altro genitore è necessario che intervenga il Giudice Tutelare al quale il genitore favorevole alla prestazione psicologica può rivolgersi.

17 Chi è il Giudice Tutelare?

È un magistrato che opera presso ogni Tribunale che soprintende alle tutele e alle curatele, oltre a esercitare le altre funzioni che la legge gli affida.

18 Nel corso di una prestazione psicologica con una persona minorenni, un genitore riferisce allo psicologo di voler interrompere il trattamento sanitario del figlio, l'altro genitore, invece, non è d'accordo con l'interruzione. Come si procede?

Il genitore favorevole alla prestazione psicologica del figlio può rivolgersi al Giudice Tutelare. In ogni caso, ritenuto necessario l'intervento psicologico sulla persona minore d'età, è lo stesso psicologo che può rivolgersi al Giudice Tutelare per segnalare la situazione.

19 Come procedere nel caso in presenza di consenso informato da parte di entrambi i genitori di una persona minore d'età che fin da subito, però, esprime con determinazione la sua categorica indisponibilità al trattamento?

Il consenso informato al trattamento sanitario della persona minore d'età deve tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica nel pieno rispetto della sua dignità. In alcuni casi, ritenuto necessario l'intervento, lo psicologo può segnalare al Giudice Tutelare il categorico dissenso della persona minorenni, non intraprendendo il trattamento sanitario e attendendo le determinazioni del Giudice Tutelare

20 Si può procedere con il consenso informato di un solo genitore quando l'altro è impossibilitato a presenziare perché in carcere?

Lo psicologo necessita del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, solitamente da entrambi i genitori. Possono presentarsi situazioni, come nel caso di specie, di impedimento da parte di uno dei due genitori. Tuttavia, il problema diventa acquisire la prova che l'altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace di presenziare e perciò non possa prestare il consenso. Il genitore richiedente dovrà produrre una certificazione che attesti le condizioni di lontananza dell'altro genitore o, in sua mancanza, potrà compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilità, un'autocertificazione, attestante la condizione di lontananza o impedimento dell'altro genitore, che deve essere conservato dallo psicologo insieme al modulo di consenso. Ove tale prova manchi è necessario l'intervento del Giudice Tutelare. In ogni caso è necessario che lo psicologo valuti attentamente come procedere in questo genere di casi.

21 In caso di richiesta “urgente” di un colloquio da parte di un genitore che denuncia una situazione di pericolo per il figlio minore d’età, si può procedere al colloquio?

Lo psicologo ha sempre bisogno di acquisire il consenso informato da entrambi i genitori (esercanti la responsabilità genitoriale). Nei casi di presunta urgenza è possibile suggerire al richiedente di rivolgersi alla guardia medica o al pronto soccorso.

22 In quali casi lo psicologo può giudicare necessario l'intervento psicologico, nonché la sua assoluta riservatezza tanto da instaurare la relazione professionale in assenza di consenso informato, così come previsto nella seconda parte dell'art. 31?

È sempre necessario procedere con molta cautela in assenza del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Per non incorrere in responsabilità di natura civile e/o penale, prima di procedere con la prestazione psicologica è caldamente consigliato, in ogni caso, rimettere ogni decisione al Giudice Tutelare.

23 Esistono casi in cui è possibile effettuare una prestazione sul minorenne in cui non è prevista l'acquisizione del consenso informato?

Lo psicologo può evitare di acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Nei casi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) di persone minorenni ex art. 12 della L. 194/78 e nei casi previsti dall'art. 120 della L. 309/90 in tema di accesso al servizio pubblico (o ad una struttura privata) per le tossicodipendenze in cui si consente alla persona minore d'età di accedere agli accertamenti sanitari. In ogni caso è possibile derogare al consenso informato nei casi (soggetti minorenni) inviati dall'Autorità Giudiziaria

24 A seguito di richiesta da parte di un solo genitore che dichiara di avere l'affidamento esclusivo del figlio minore si può intraprendere un trattamento psicologico con la persona minore d'età?

L'affidamento esclusivo ad un genitore non significa, necessariamente, che l'altro genitore sia escluso dalle questioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui la salute. Solo nei casi di "affidamento super esclusivo" anche le decisioni di maggior interesse per i figli sono in capo al genitore affidatario.

Lo psicologo dovrebbe acquisire il decreto/la sentenza del Tribunale in cui si dispone l'affidamento super esclusivo e allegarlo al consenso informato.

Di seguito, un esempio di decreto del Tribunale in cui viene disposto l'affidamento "super esclusivo": [...] ritenuto che in via del tutto provvisoria debba invece affidarsi il minore in via esclusiva al genitore x, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore (scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza) [...].

25 Cosa comporta la decadenza della responsabilità da parte di un solo genitore per l'acquisizione del consenso informato da parte dello psicologo?

In questi casi è possibile acquisire il consenso informato solo da parte dell'altro genitore. In ogni caso, è necessaria prudenza da parte dello psicologo il quale, se fosse necessario, potrebbe chiedere informazioni e chiarimenti al proprio Ordine su come procedere in tali circostanze.

26 Lo psicologo può prendere in carico una persona minore di età con il consenso di un solo genitore quando all'altro viene sospesa la responsabilità genitoriale del figlio?

Teoricamente sì, ma è necessaria anche in questo caso prudenza. È sempre bene informarsi e chiedere un parere al proprio Ordine.

27 Come si procede con l'acquisizione del consenso informato nel caso di una prestazione psicologica nei confronti di una persona minorenni sottoposta a tutela?

Lo psicologo acquisisce il consenso informato dal tutore della persona minore d'età.

28 Due genitori richiedono un trattamento psicologico di natura sanitaria per il figlio minorenne omosessuale con l'obiettivo di modificare il suo orientamento sessuale. Cosa fare?

Seppur in presenza del consenso informato da parte di entrambi i genitori, lo psicologo non può intervenire in tal senso perché opererebbe discriminazioni in base all'orientamento sessuale della persona destinataria dell'intervento. La terapia di conversione, detta anche terapia riparativa o terapia di riorientamento sessuale, consiste in una grave violazione della dignità, dell'autodeterminazione e dell'autonomia delle persone. In un comunicato stampa del luglio 2011, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi dichiarava che “lo psicologo non può prestarsi ad alcuna “terapia riparativa” dell'orientamento sessuale di una persona, quanto piuttosto lavorare insieme al proprio cliente per superare eventuali disagi connessi al proprio orientamento sessuale”. In questi casi, la richiesta dovrebbe partire soltanto dalla persona interessata al trattamento sanitario la quale dovrà prestare il proprio consenso informato circa la prestazione sanitaria richiesta. Nel caso in cui si tratti di una persona minore d'età, lo psicologo deve tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo grado di discernimento, avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica nel pieno rispetto della sua dignità.

Consenso informato con persone minorenni nell'ambito della psicologia scolastica

Nel caso di un incarico da parte di un istituto scolastico di svolgere attività di orientamento o di informazione nei confronti di alcune classi di studenti è necessario acquisire il consenso informato?

Sì, attualmente l'articolo 31 esplicita chiaramente che qualsiasi tipo di “prestazione professionale” in cui sono coinvolte persone di minore età non può essere effettuata senza il consenso da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tuttavia le attività di orientamento scolastico e di informazione non sono annoverabili nell'ambito sanitario

Nel caso in cui si svolga un progetto di prevenzione all'interno della scuola insieme a genitori, insegnanti e studenti, per poter interagire con gli studenti, bisogna acquisire il consenso informato dei genitori?

In realtà, lo psicologo dovrebbe acquisire il consenso informato da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto che rientra in un ambito sanitario.

Che tipo di autorizzazione bisogna richiedere ai genitori nel caso di sportello d'ascolto in un istituto scolastico affinché i minori possano accedervi?

Lo sportello d'ascolto rappresenta un trattamento sanitario per cui è necessario acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Lo psicologo dovrebbe acquisirlo incontrando personalmente tutti i soggetti adulti interessati e rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti. È caldamente sconsigliato delegare la segreteria dell'istituto scolastico o soggetti terzi all'acquisizione del consenso informato.

Che fare se uno studente minore di età si presenta allo sportello d'ascolto senza che i genitori abbiano prestato il consenso informato?

Lo psicologo sprovvisto di un consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale non può intraprendere alcuna prestazione professionale con la persona minorenni. È possibile informare il dirigente scolastico che a sua volta può convocare i genitori dello studente.

Lo psicologo dovrebbe richiedere il consenso informato ai genitori anche nel caso in cui dovesse svolgere, nelle classi, attività di sola osservazione del comportamento degli alunni?

Sì, l'attività di "osservazione" corrisponde ad un trattamento sanitario che richiede l'acquisizione del consenso informato.

Responsabilità civile per mancanza di idoneo consenso informato

Il consenso informato rappresenta il presupposto di legittimità dell'attività medica, pertanto l'intervento eseguito senza consenso, non è legittimo. Orbene nel caso in cui l'informativa manca del tutto oppure non è stata completa, ovvero quando il paziente non è stato reso edotto del fatto che quel determinato intervento o trattamento può provocare una complicanza che poi effettivamente si verifica, viene violato il diritto fondamentale all'autodeterminazione.

Da ciò ne consegue un danno-conseguenza risarcibile in via autonoma ed indipendentemente dal patimento di un danno alla salute o alla correttezza dell'intervento

Buono studio!

ericacossettini.psy@gmail.com